

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI LOCALI DEL TEATRO GOLDONI DI LIVORNO
(ver. 20/04/2026)

ART. 1 - Finalità

Il complesso del Teatro "C. Goldoni" di Livorno è una struttura destinata prioritariamente alle arti dello spettacolo nel quale possono essere organizzate, tra le altre, le seguenti attività:

- spettacoli di natura musicale, concertistica, lirica, di danza e di prosa, concorsi nel settore dello spettacolo;
- iniziative diverse nel settore del teatro, della musica, della danza, del cinema e degli audiovisivi associati anche ad esposizioni ospitate all'interno del complesso;
- convegni e meeting;
- attività di prova, corsi, laboratorio e preparazione di formazioni finalizzate alla produzione di spettacoli;
- attività espositive e/o presentazione di prodotti.

ART. 2 - Concessionari

L'uso dei locali, per le finalità di cui sopra, è consentito a tutti coloro che ne fanno richiesta secondo le modalità e le procedure definite nei sottoindicati articoli del presente regolamento.

ART. 3 - Soggetto gestore

La gestione del Complesso Goldoni - di proprietà del Comune di Livorno - è di competenza della Fondazione teatro Carlo Goldoni di Livorno (di seguito "Fondazione"), che provvederà ai procedimenti istruttori sulle domande di utilizzo dei locali adottando apposita disposizione di concessione.

ART. 4 - Condizioni per la concessione in uso

I locali del Complesso Goldoni vengono concessi a terzi secondo le seguenti condizioni e modalità:

- 1) Presentazione della domanda corredata di ogni utile informazione relativa sia alla congruità dell'iniziativa rispetto alle finalità di cui all'art.1, che del soggetto che intende realizzarla;
- 2) La domanda – vedi allegato - indirizzata alla Fondazione deve pervenire di norma, per l'ottenimento della concessione, almeno 30 gg. prima della data di inizio del programma proposto, indicando i dati del richiedente, le attività, le date e gli orari di svolgimento e se si tratta di attività a pagamento. Il Ridotto e gli altri locali non potranno essere concessi per iniziative concomitanti con altre programmate nella sala del teatro, salvo specifica ed insindacabile decisione da parte della Fondazione.
- 3) In caso di richieste volte ad ottenere lo stesso locale in periodi concomitanti il rilascio della concessione avverrà tenendo conto della data di arrivo della domanda e dell'importanza della manifestazione proposta. Farà fede la data del protocollo.
- 4) La Fondazione si riserva di valutare, a proprio insindacabile giudizio, la compatibilità dell'attività proposta con le finalità istituzionali e la programmazione del Teatro, potendo, ove ritenuto opportuno, non accogliere la richiesta di concessione.
- 5) E' negata altresì la concessione del teatro a coloro che in occasione di un precedente uso dei locali non abbiano correttamente ottemperato agli obblighi derivanti dalla stessa.

ART. 5 – Criteri di priorità

Nell'ambito della valutazione delle richieste di concessione, la Fondazione potrà stabilire criteri di priorità, tenendo conto, tra l'altro, della coerenza delle iniziative con la propria missione istituzionale, del valore artistico, culturale e sociale delle proposte, della rilevanza per il territorio e per la comunità, nonché del potenziale ritorno in termini di visibilità e qualificazione dell'immagine del Teatro.

La Fondazione potrà altresì accordare priorità alle iniziative direttamente promosse, organizzate o partecipate dalla Fondazione stessa o dal Socio Fondatore Promotore.

Resta in ogni caso ferma la facoltà della Fondazione di valutare discrezionalmente ogni richiesta, senza che l'applicazione dei suddetti criteri comporti obbligo di accoglimento delle domande né

riconoscimento di posizioni di precedenza vincolanti.

ART. 6 - Obblighi per il Concessionario

- Il concessionario è obbligato a far sì che il numero dei partecipanti sia contenuto nei limiti di agibilità consentita e indicata nel disciplinare d'uso.
- Il concessionario si impegna, altresì, a vigilare perché le strutture e le attrezzature del teatro vengano usate con cura e rispetto, rispondendo direttamente degli eventuali danni arrecati.
- Il teatro viene concesso nelle condizioni di funzionalità in cui si trova al momento della domanda.
- Il concessionario non può svolgere attività diversa da quella indicata nella richiesta ed autorizzata. Ne consegue la immediata revoca, anche nel giorno stesso dello svolgimento della manifestazione.
- Il richiedente, avuta la concessione circa l'uso del Teatro, dovrà provvedere direttamente per tutte le eventuali autorizzazioni previste dalle vigenti norme di P.S. con esonero da parte della Fondazione di ogni responsabilità civile, penale od amministrativa derivante dalla mancanza della suddetta autorizzazione.
- Il Concessionario dovrà consegnare alla Fondazione tutto ciò che è previsto dal D.Lgs 81/08 e s.m.i. per i quali si rinvia al successivo art. 16 del presente Regolamento.
- La Fondazione si riserva di effettuare i controlli necessari durante le manifestazioni e le prove attraverso personale autorizzato.
- Il concessionario dichiara di aver preso visione del presente Regolamento d'uso della struttura e di accettare le condizioni e clausole in esso contenute a proprio carico.

ART. 7 - Oneri economici

Sono a carico del concessionario il pagamento del Canone di Concessione che è calcolato sulla base dei costi di seguito specificati:

- personale tecnico, amministrativo e logistico necessario allo svolgimento dell'evento oggetto di concessione
- apertura, chiusura e portineria;
- conduzione dell'impianto di riscaldamento/condizionamento e dell'impianto fonico ed illuminotecnico.
- quota parte costi manutenzione e ammortamento attrezzature
- quota parte costi funzionamento struttura
- materiale di consumo
- quota parte costi utenze e spese generali
- servizio di biglietteria (se richiesto)
- servizio bar interno al teatro (se richiesto)
- safety (se necessaria)
- servizio di vigilanza svolto dai Vigili del Fuoco (se necessario)
- SIAE /LEA (se necessarie)
- qualsiasi altro costo imputabile all'evento oggetto di concessione

Nel caso l'allestimento, lo svolgimento o il disallestimento cadessero in giornata festiva, il costo del personale sarà maggiorato delle percentuali di legge e tutti gli altri costi di una percentuale pari al 25%.

Tutti i costi sono da ritenersi imponibili e quindi soggetti a Iva 22%

I costi complessivi sono determinati sulla base delle voci di spesa imputabili, al personale necessario per lo svolgimento dello spettacolo, alla manutenzione, al funzionamento, al materiale di consumo, alle spese generali ed agli ammortamenti delle attrezzature, nonché agli altri eventuali servizi, secondo le tariffe da richiedersi alla Fondazione.

Sono altresì a carico del concessionario le spese relative al servizio di vigilanza svolto dai Vigili del Fuoco ed alla eventuale Siae, con possibilità di servizio delegato.

Il canone di concessione è distinto tra:

a) Canone ordinario, applicabile alla generalità dei soggetti richiedenti;

feriale	feriale	feriale	feriale	feriale	feriale	feriale
Completo	Auditorium	Goldonetta	Teatro Specchi	Sala Specchi	Sala Mascagni	Foyer
6.000 €	3.500 €	800 €	250 €	150 €	150 €	150 €

b) Canone riservato alle scuole di danza (Livorno e Provincia), applicabile esclusivamente ai soggetti rientranti in tale categoria, secondo le condizioni di seguito indicate.

feriale	feriale	feriale	feriale
Completo	Auditorium	Formula intermedia (max 600 pax)	Goldonetta
6.000 €	4.500 €	5.500 €	1.200 €
N.B. ❑ Il Servizio dei Vigili del Fuoco non è compreso nel Canone di Concessione ma da quotarsi a parte ❑ Il tappeto danza è compreso nel Canone di Concessione			

Il Canone ordinario, come rappresentato nella tabella che precede, costituisce valore di riferimento non vincolante e potrà essere rideterminato dalla Fondazione, a proprio insindacabile giudizio, sia in diminuzione che in aumento, sulla base delle specifiche richieste formulate con la domanda di concessione, nonché tenendo conto, tra l'altro, della coerenza dell'iniziativa con gli indirizzi artistici e culturali della Fondazione, del potenziale ritorno in termini di visibilità e valorizzazione dell'immagine dell'Ente, della rilevanza dell'evento, delle esigenze organizzative e tecniche connesse, nonché della natura del soggetto richiedente e del valore economico complessivo dell'iniziativa.

Resta inteso che, in presenza di eventi di particolare rilevanza, iniziative promosse da soggetti aventi significativa capacità economica o proposte caratterizzate da elevato valore commerciale, la Fondazione potrà determinare un canone di concessione superiore rispetto ai valori indicati in tabella.

È fatta salva la facoltà della Fondazione di prevedere, a proprio insindacabile giudizio, riduzioni del corrispettivo, fino alla eventuale gratuità, in favore di iniziative promosse da soggetti terzi che risultino coerenti con le finalità istituzionali della Fondazione e prive di scopo di lucro, tenuto conto della rilevanza culturale, sociale e territoriale dell'iniziativa, nonché del valore di ritorno in termini di promozione e immagine, senza che ciò comporti alcun diritto in capo ai richiedenti né obbligo di riconoscimento di trattamenti analoghi.

Al momento del rilascio della concessione, gli organizzatori dovranno presentare ricevuta dell'avvenuto pagamento della somma richiesta dalla Fondazione, presso l'Istituto Bancario che sarà indicato nell'Atto di Concessione:

L'eventuale conguaglio a saldo, nella misura stabilita dalla Fondazione, sarà fatturato a consuntivo, successivamente all'evento.

ART. 8 - Servizi prestati

I locali vengono concessi a terzi nelle condizioni di funzionalità in cui si trovano al momento della domanda.

La Fondazione potrà fornire i seguenti ulteriori servizi a pagamento:

- personale tecnico di palcoscenico ulteriore a quello base previsto dal Canone;

- personale di sala;
- presenza Vigili del Fuoco (quando necessaria per legge);
- servizio di biglietteria
- servizio bar interno al teatro
- safety
- SIAE / LEA

su richiesta, potranno essere forniti altri servizi da quantificarsi con tariffa distinta.

- Gli impianti e le attrezzature, il cui uso è riservato esclusivamente al personale della Fondazione, sono compresi nel Canone.
- L'utilizzo di eventuale dotazione tecnica non di proprietà o fornita dalla Fondazione potrà avvenire solo previo nulla osta alla scheda tecnica rilasciato dalla Fondazione medesima.
- Il concessionario dovrà altresì provvedere alla richiesta di tutte le autorizzazioni previste dalle vigenti normative per le attività di pubblico spettacolo.

A fronte della domanda di concessione la Fondazione stabilisce d'ufficio la modalità di erogazione dei servizi e il numero del personale occorrenti per la realizzazione dell'iniziativa.

Sarà possibile richiedere la presenza di ulteriore personale tecnico sostenendone interamente il relativo costo.

ART. 9 - Responsabilità del concessionario

La Fondazione è sollevata in ogni caso da responsabilità per furti, smarrimenti di oggetti o di danni arrecati al teatro, alle pertinenze del medesimo, a persone ed a cose di terzi ivi presenti che si verificassero durante e al termine della manifestazione e, a tal fine, il concessionario dovrà fornire idonea garanzia, tramite idonea polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi (RCT) con massimale minimo definito nell'atto di concessione.

All'atto della concessione la Fondazione valuterà ulteriori garanzie da richiedere al concessionario. In caso di rinuncia allo svolgimento della manifestazione si applicherà quanto previsto dall'atto di concessione.

ART. 10 - Riconsegna dei locali, revoca o sospensione della concessione

- Al termine dell'uso i locali dovranno essere riconsegnati nelle stesse condizioni di funzionalità in cui sono stati presi. Eventuali danni arrecati al teatro e/o alle apparecchiature dovranno essere rimborsati. La Fondazione si riserva, comunque, ogni azione di rivalsa.
- La Fondazione in qualsiasi momento potrà revocare o sospendere, rinviando ad altra data, la concessione accordata per sopravvenute esigenze organizzative relative alle modificazioni di programmazione della stagione artistica, per sopravvenuti motivi di ordine pubblico, di sicurezza e per ragioni di pubblico interesse in genere. In caso di revoca o di rinuncia al rinvio della manifestazione da parte del concessionario verrà restituito al medesimo il canone già pagato; è escluso ogni tipo di risarcimento o di indennizzo.
- E' fatto divieto di un uso diverso da quello contenuto convenuto nella concessione, pena l'immediata revoca, d'ufficio, senza restituzione delle somme versate quale corrispettivo.

ART. 11 - Spazi disponibili

A) Sala del Teatro Goldoni

Le caratteristiche sono le seguenti:

- **capienza massima utilizzabile** per n. 980 posti complessivi distribuiti fra platea e ordini
- **palcoscenico**: attrezzato
- **foyer**: utilizzabile per attività espositive anche collegate alle iniziative del teatro;
- **box-office e guardaroba**;

B) Sala del Teatro Goldoni in formula Auditorium

Le caratteristiche sono le seguenti:

- **capienza massima utilizzabile** per n. 500 posti complessivi distribuiti fra platea e 1° ordine
- **palcoscenico**: attrezzato
- **foyer**: utilizzabile per attività espositive anche collegate alle iniziative del teatro;
- **box-office e guardaroba**;

C) Ridotto la Goldonetta

Le caratteristiche tecniche sono le seguenti:

- **capienza:** agibilità per n. 200 posti complessivi
- **palcoscenico:** attrezzato
- **foyer:** utilizzabile per attività espositive collegate alle iniziative del teatro;
- **box-office e guardaroba;**

D) Teatro degli Specchi

Le caratteristiche tecniche sono le seguenti:

- **capienza:** agibilità per n. 54 posti complessivi
- **palcoscenico:** attrezzato
- **box-office;**

E) Sala Danza

Le caratteristiche tecniche sono le seguenti: misure indicative 33,0 ml x 5,5 ml

F) Sala Mascagni

Le caratteristiche tecniche sono le seguenti: misure indicative 14,0 ml x 7,0 ml

G) Sala Masini

Le caratteristiche tecniche sono le seguenti: misure indicative 6,0 ml x 7,0 ml

H) Foyer

Il Foyer potrà essere utilizzato per esposizioni compatibili con l'attività artistica del teatro. Durante le ore di spettacolo le mostre saranno autorizzate solo in spazi e con criteri compatibili con le normative di sicurezza.

Il personale di sala non risponde sulla corretta conservazione degli oggetti esposti. Il concessionario dovrà provvedere per tale scopo direttamente.

I) Altri locali non di spettacolo

Sono destinati all'uso da parte di terzi concessionari altre sale ubicate all'interno del Complesso Goldoni .

L'utilizzo delle sale potrà formare oggetto di un rapporto convenzionale con chiunque intenda utilizzarla per periodi prolungati. In tal caso verrà fissato un apposito corrispettivo convenuto tra le parti.

Tutte le planimetrie saranno consultabili presso gli uffici della Fondazione, cui sarà possibile chiederne copia.

ART. 12 - Riprese fotografiche

La Fondazione, in occasione degli spettacoli presso la sala del teatro, si riserva di autorizzare le riprese fotografiche, su richiesta dei soggetti interessati, alle seguenti condizioni:

- le fotografie non potranno essere rese pubbliche o esposte né, comunque, riprodotte, diffuse o poste in commercio senza il consenso scritto degli autori e della Fondazione;
- copia in alta definizione di dieci fotografie, a scelta della Fondazione, scattate all'interno del teatro, dovranno essere trasferite presso il proprio archivio.
- In caso di vendita o altro utilizzo commerciale, andranno convenute con la Fondazione le eventuali royalties o percentuali da riconoscere alla medesima.
- I soggetti autorizzati hanno il diritto di utilizzare le opere realizzate impegnandosi ad informare preventivamente la Fondazione, nonché a fare menzione dell'autorizzazione ricevuta tramite la formula "In collaborazione e per concessione della Fondazione teatro Carlo Goldoni di Livorno". Viceversa, la Fondazione ha la facoltà di utilizzare per scopi non commerciali le foto, senza nulla corrispondere, dandone preventiva informazione all'autore e impegnandosi a menzionarlo.

ART. 13 - Visite guidate

Su richiesta, potranno essere consentite visite guidate presso il teatro Goldoni, compatibilmente con il programma delle manifestazioni in atto. Le visite potranno essere gratuite o a pagamento sulla base di quanto convenuto con la Fondazione.

Per le iniziative promosse o partecipate dal Comune di Livorno la gratuità dell'ingresso sarà concordata di volta in volta con la Fondazione.

ART. 14 - Pubblicità delle manifestazioni

Per la pubblicità delle manifestazioni i concessionari potranno utilizzare esclusivamente gli spazi appositamente dedicati del teatro. L'utilizzo del logo della Fondazione è possibile solo previa domanda e conseguente autorizzazione scritta al Concessionario

ART. 15 - Decorrenza

Il presente regolamento d'uso decorre dal 20/04/2026

ART. 16 - Natura del contratto e obblighi ex D.Lgs 81/2008

A seguito degli obblighi ex D.LGS 81/2008, le parti danno atto che il presente accordo non costituisce contratto di appalto, ma comunque per la sua esecuzione in ossequio ai principi di buona fede e correttezza contrattuali, il CONCESSIONARIO è obbligato, ai sensi della normativa nazionale in vigore in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, **a presentare la seguente documentazione prevista dall'art. 26 d. lgs 81/2008:**

- contratti dei lavoratori presenti in teatro comprensivi degli UNILAV
- il nome di un preposto/responsabile della compagnia: quest'ultimo **è tenuto, tra gli altri e con riferimento alla propria squadra di lavoro, a far rispettare l'utilizzo dei DPI senza i quali non sarà possibile accedere al palcoscenico**
- elenco di tutte le persone che entrano in teatro (coloro che accederanno all'area palco dovranno obbligatoriamente essere già in possesso dei DPI
- agibilità
- Certificato camerale o atto equipollente, sulla base della natura giuridica;
- documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17 D.lgs. n. 81/2008, comma 1, lettera a), oppure POS relativo all'allestimento previsto; iscrizione Camera di Commercio
- DURC
- eventuali altri documenti richiesti dal D.lgs. n. 81/2008 (e/o s.m.i.) a integrazione.

Si chiede pertanto di andare sul sito del teatro goldoni – area tecnica

<https://www.goldoniteatro.it/area-tecnica/> e:

- scaricare il Download 9: FIRMARE la prima pagina per presa visione
- scaricare il Download 8: COMPILARE i documenti e inviarli con la copia del documento d'identità di chi ha firmato il contratto.

Tutto il personale coinvolto nelle aree tecniche dovrà essere dotato di pass.

Le previsioni del presente articolo si estendono a tutti gli eventuali sub-appaltatori di servizi che dovessero essere attivati dal concessionario.

ART. 17 - inadempimenti e penali

La Fondazione potrà applicare penali in caso di inadempimento secondo quanto previsto nell'atto di concessione.

ART. 18 - Diritto di recesso

Le condizioni di recesso sono disciplinate nell'atto di concessione

ART. 19 - Foro competente

Per ogni eventuale controversia le parti eleggono il proprio domicilio presso il Foro di Livorno da ritenersi unico competente.

Firma per presa visione ed integrale accettazione: _____